

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1288

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro delle comunicazioni**

(GENTILONI SILVERI)

**col Ministro della pubblica istruzione**

(FIORONI)

**col Ministro dell'università e della ricerca**

(MUSSI)

**col Ministro per i beni e le attività culturali**

(RUTELLI)

**e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive**

(MELANDRI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	20
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	21
Disegno di legge .....	»	22
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale, scientifico e tecnologico con questo importante Paese del sud-est europeo.

L'esigenza di creare un quadro giuridico di riferimento aggiornato nell'ambito delle relazioni culturali e scientifiche tra Italia e Bulgaria ha spinto alla stesura di questo nuovo Accordo, destinato a sostituire l'Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963 e l'Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970. Il nuovo Accordo viene a sostituire tali intese, resesi obsolete oltre che per i noti cambiamenti politici, anche per i loro riflessi di natura più strettamente culturale e scientifica. Le recenti dinamiche portano, infatti, la Bulgaria ad inserirsi in uno stretto dialogo con i Paesi dell'odierna Unione europea, e di conseguenza con l'Italia, in modo più autonomo e autorevole rispetto al passato.

Inoltre, come naturale conseguenza della crescente presenza bulgara in Italia ed italiana in Bulgaria, già molte collaborazioni e attività di scambio e ricerca sono state intraprese reciprocamente e necessitano di una maggiore organizzazione e di una migliore finalizzazione. Scopo primario dell'Accordo è, quindi, migliorare la conoscenza e la comprensione tra i due popoli attraverso lo scambio di esperienze e dati, soprattutto a livello scientifico e tecnologico, fornendo nello stesso tempo una risposta efficace alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana in Bulgaria.

Oltre a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito scientifico e tecnologico attraverso le cooperazioni universitarie, i convegni e le borse di studio, l'Accordo faciliterà la cooperazione nel settore della conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali e assicurando comunque la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il testo dell'Accordo si compone di un preambolo e 15 articoli.

L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:

- 1) individuazione dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2);
- 2) campi di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 3-10);
- 3) modalità di esecuzione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica (articoli 11 e 12);
- 4) clausole di esecuzione, di entrata in vigore e di durata dell'Accordo stesso (articoli 13-15).

Nel Preambolo sono evidenziate le motivazioni dell'Accordo, vale a dire il desiderio di rafforzare i rapporti di amicizia tra i due Paesi e la convinzione che la collaborazione in materia di cultura, istruzione e scienza permetta una migliore reciproca conoscenza e comprensione.

L'articolo 1 illustra la volontà dei due Paesi di favorire la cooperazione culturale, educativa, scientifica e tecnica, anche nell'ambito dei programmi promossi dall'Unione europea, dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa.

L'articolo 2 specifica i campi di collaborazione previsti dall'Accordo.

L'articolo 3 riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, sia in campo scolastico sia in ambito universitario.

L'articolo 4 concerne i rapporti di collaborazione in ambito culturale e artistico.

L'articolo 5 prende in esame la lotta alle importazioni ed esportazioni illecite di beni culturali.

L'articolo 6 si riferisce alla tutela, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico.

L'articolo 7 mira a incoraggiare l'attività delle istituzioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale.

L'articolo 8 si riferisce alla collaborazione in ambito bibliotecario, anche mediante l'impiego delle tecnologie informatiche.

L'articolo 9 illustra la cooperazione in materia di scambi giovanili.

L'articolo 10 enumera i settori e la portata della collaborazione scientifica e tecnologica che si attuerà attraverso scambi di visite, documentazione, organizzazione di seminari e programmi congiunti.

L'articolo 11 auspica la collaborazione tra enti territoriali e regioni dei rispettivi Paesi per le finalità dell'Accordo.

L'articolo 12 istituisce una Commissione mista per l'applicazione e la vigilanza dell'Accordo.

L'articolo 13 sancisce le modalità di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 14 concerne l'abrogazione dei precedenti Accordi.

L'articolo 15 definisce la durata dell'Accordo (illimitata) e specifica le procedure da adottare per apportare modifiche e per denunciare l'Accordo stesso.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

- l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

- l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

- l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

- l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA  
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE  
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)  
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA  
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

D.D.L. recante: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, firmato a Sofia il 13 aprile 2005".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministeri Affari Esteri, Istruzione, Università e Ricerca, Beni e Attività Culturali.

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art.li 2-8
2. Art. 3, lettere a,b,c,e,f,h;
3. Art. 4 lettere a,b,c;
4. Art.10 lettere a,b,c;
5. Art.12

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art ..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica degli Articoli:

- **Art. 2-8:** Scambio di ricercatori ed esperti tra i rispettivi Paesi, per migliorare la cooperazione scientifica e tecnologica;
- **Art. 3, lett.a:** Iniziative per favorire la collaborazione nel settore della istruzione: attivazione di un dottorato presso una Università italiana; contributo alle Istituzioni scolastiche bulgare; corsi di formazione per docenti;
- **Art. 3, lett.b:** Finanziamento dei corsi e dei seminari di aggiornamento per i docenti di livello universitario;
- **Art. 3,lett.c:** Invio di libri e di materiale didattico e audiovisivo alle Istituzioni scolastiche bulgare, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana ;
- **Art. 3, lett.e:** Invio in Bulgaria di tre funzionari per favorire la collaborazione nella materia dei metodi e dei materiali didattici;
- **Art.3,lett.f:** Concessione di borse di studio in favore degli studenti bulgari;
- **Art.3,lett.h:** Stipula di intese fra le Università dei rispettivi Paesi; scambio di ricercatori e di docenti per realizzare i previsti progetti di ricerca congiunta;
- **Art. 4, lett.a:** Contributo per la realizzazione delle previste manifestazioni culturali ed artistiche;
- **Art. 4, lett.b:** Sostegno per la organizzazione di incontri, convegni ed eventi previsti nel settore delle discipline artistiche;
- **Art. 4, lett.c:** Contributo per la traduzione e la pubblicazione del libro italiano in Bulgaria;
- **Art. 10, lett.a:** Scambio di esperti, ricercatori e docenti fra i rispettivi Paesi per attuare i previsti progetti di cooperazione scientifica e tecnologica;
- **Art. 10 lett. b e c:** Apporto di un contributo per lo svolgimento delle previste conferenze, simposi, seminari e tavole rotonde sulla materia scientifica e tecnologica;
- **Art.12;** Partecipazione italiana alle riunioni della Commissione mista, incaricata dell'esame e della pianificazione dei programmi operativi:

B) Le disposizioni comportano oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

**C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, della legge n. 248 del 4/8/06 e delle leggi indicate in Appendice.
- Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei Prezzi tipo vigenti.

**C.2) Metodologia di calcolo.** Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero degli Affari Esteri.

e/o

**C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.







**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)</b>	-396.975	-396.975	-402.945

**MODALITÀ DI COPERTURA: A)**

**Fondi speciali**

- Tabella A Ministero Affari Esteri	396.975	396.975	402.945
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
<b>Totale fondi speciali</b>	<b>396.975</b>	<b>396.975</b>	<b>402.945</b>

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge .....articolo..... comma .....			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge ..... articolo ..... comma .....			
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	<b>396.975</b>	<b>396.975</b>	<b>402.945</b>
---------------------------------	----------------	----------------	----------------

**SEZIONE V**  
**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	2007	2008	2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articoli 2 e 8:*

Allo scopo di favorire la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica nel campo degli archivi, biblioteche e musei, viene previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

*n. 1 archivista bulgaro per 10 giorni:*

spesa giornaliera per vitto e alloggio: (euro 93 x 10 giorni)	euro	930
--	------	-----

*n. 2 bibliotecari bulgari per 10 giorni:*

spesa giornaliera per vitto e alloggio: (euro 93 al giorno x n. 2 persone x 10 giorni)	»	1.860
---	---	-------

*n. 2 esperti bulgari nella materia dei musei  
per 10 giorni:*

spesa giornaliera per vitto e alloggio: (euro 93 al giorno x n. 2 persone x 10 giorni)	»	1.860
---	---	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede che l'Italia possa inviare in Bulgaria cinque unità (un archivista, due bibliotecari e due esperti nella materia dei musei). I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificabili:

biglietto aereo andata-ritorno Roma - Sofia (euro 900 x n. 5 persone)	euro	4.500
--	------	-------

Totale onere (articoli 2 e 8)	euro	9.150
-------------------------------	------	-------

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, da assegnare per euro 1.830 alla Direzione generale degli archivi, per euro 3.660 alla Direzione generale delle biblioteche e per euro 3.660 alla Direzione generale dei musei.

*Articolo 3, lettera a):*

Al fine di favorire la collaborazione tra i due Paesi, volta a migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, sono previste le seguenti iniziative:

– attivazione di un lettorato di lingua bulgara presso una università italiana:

(euro 18.600 x n. 1 lettorato) euro 18.600

Detto onere è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

– contributo alle istituzioni scolastiche secondarie bulgare per la costituzione ed il funzionamento di due cattedre di lingua italiana:

(euro 10.000 x n. 2 cattedre) euro 20.000

– partecipazione di 5 docenti bulgari di lingua italiana ai corsi estivi di perfezionamento:

(euro 875 x n. 5 persone) euro 4.375

L'onere di euro 4.375 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

*Articolo 3, lettera b):*

Per il funzionamento presso istituzioni universitarie e culturali bulgare di corsi di formazione e di aggiornamento di livello universitario per docenti di italiano, viene prevista l'erogazione di un contributo, quantificato in euro 15.000

euro 15.000

Per la realizzazione presso istituzioni scolastiche bulgare di corsi e dei seminari di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti locali di italiano, viene previsto l'apporto di un contributo quantificato in euro 10.000.

euro 10.000

*Articolo 3, lettera c):*

Viene previsto l'invio di forniture librerie, di materiale didattico ed audiovisivo per le istituzioni scolastiche ed accademiche bulgare, quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana. La relativa spesa viene quantificata in euro 10.000.

euro 10.000

*Articolo 3, lettera e):*

Viene previsto l'invio in Bulgaria di tre funzionari (due del Ministero della pubblica istruzione ed uno del Ministero degli affari esteri), per un periodo di cinque giorni, allo scopo di migliorare la collaborazione nella materia dei metodi e dei materiali didattici.

La relativa spesa, sulla base del calcolo indicato all'articolo 12, viene così quantificata:

## Spese di missione:

pernottamento (euro 150 x n. 3 persone x 5 giorni)	euro	2.250
diaria giornaliera (euro 68 x n. 3 persone x 5 giorni)	»	1.020
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma - Sofia (euro 900 x n. 3 persone)	»	2.700
		<hr/>
Totale onere (articolo 3, lettera e))	euro	5.970
		<hr/> <hr/>

Di detto onere, l'importo di euro 3.980 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

*Articolo 3, lettera f):*

Relativamente alla concessione di borse di studio in favore degli studenti bulgari, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno n. 74 borse. Il relativo onere viene così quantificato:

euro 620 x n. 74 borse	euro	45.880
Spese di assicurazione		
(euro 30 x n. 74 borse)	»	2.220
		<hr/>
Totale onere (articolo 3, lettera f))	euro	48.100
		<hr/> <hr/>

*Articolo 3, lettera h):*

Al fine di promuovere la collaborazione accademica fra i rispettivi Paesi, si prevede la stipula di intese fra le Università, lo scambio di docenti e la realizzazione di ricerche congiunte. Per gli scambi di docenti universitari, sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

spese di vitto e alloggio per n. 6 docenti bulgari in Italia per un periodo di 10 giorni:

(euro 93 x n. 6 persone x 10 giorni)	euro	5.580
--------------------------------------	------	-------

Ministero degli affari esteri (MAE)

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Bulgaria n. 6 docenti universitari. Il relativo onere viene così quantificato:

Biglietto aereo andata-ritorno Roma - Sofia (euro 900 x n. 6 persone)	euro	5.400
--	------	-------

L'onere di euro 5.400 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Per migliorare la cooperazione tra le istituzioni universitarie dei rispettivi Paesi, si prevede di finanziare annualmente specifici Accordi tra le Università. La relativa spesa viene quantificata in euro 51.000.

	euro	51.000
--	------	--------

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

Totale onere (articolo 3, lettere <i>a</i> ), <i>b</i> ), <i>c</i> ), <i>e</i> ), <i>f</i> ), <i>h</i> ))	euro	194.025
---	------	---------

*Articolo 4, lettera a):*

Al fine di realizzare le previste manifestazioni culturali ed artistiche, si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo, quantificato in euro 40.000.

	euro	40.000
--	------	--------

*Articolo 4, lettera b):*

Per sostenere l'organizzazione di incontri, convegni ed eventi nelle differenti discipline artistiche, viene prevista una spesa quantificata in euro 40.000.

	euro	40.000
--	------	--------

Detto onere è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

*Articolo 4, lettera c):*

Per promuovere la traduzione e la pubblicazione del libro italiano in Bulgaria, viene previsto l'apporto di un contributo, quantificato in euro 10.000.

	euro	10.000
--	------	--------

Totale onere (articolo 4, lettera <i>a</i> ), <i>b</i> ), <i>c</i> ))	euro	90.000
---	------	--------



*Articolo 10, lettera a):*

Per favorire la cooperazione scientifica e tecnologica, si prevede la realizzazione di progetti di ricerca congiunti mediante lo scambio di esperti, docenti e ricercatori tra i rispettivi Paesi. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

Soggiorni di breve durata:		
(euro 93 al giorno x n. 20 persone x 10 giorni)	euro	18.600
Soggiorni di lunga durata:		
(euro 1.300 x n. 20 persone x 1 mese)	euro	26.000
Spese di assicurazione:		
(euro 30 x n. 40 persone)	euro	1.200

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Bulgaria n. 20 docenti e ricercatori. Il relativo onere è limitato alle sole spese di viaggio e viene così quantificato:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Sofia		
(euro 900 x n. 20 persone)	euro	18.000

*Articolo 10, lettere b e c):*

Per la concessione di contributi volti a sostenere attività di ricerca in settori scientifici e tecnologici di reciproco interesse, nonché per lo svolgimento di conferenze, simposi, seminari e tavole rotonde per gli stessi settori, si prevede una spesa, quantificata in euro 40.000.

	euro	40.000
--	------	--------

Totale onere (articolo 10, lettere a), b), c))	euro	103.800
--	------	---------

*Articolo 12:*

Per l'esame dei programmi operativi e per la preparazione delle attività pluriennali, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà, ogni tre anni, alternativamente in Bulgaria ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Sofia, di cui due del Ministero degli affari esteri ed uno del Ministero dell'università e della ricerca per un periodo di 5 giorni in detta città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

pernottamento		
(euro 150 al giorno x n. 3 persone x 5 giorni)	euro	2.250

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 73; l'importo di euro 73 è ridotto di euro 24, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 49 + euro 19 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto

1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 68 x n. 3 persone x 5 giorni	euro	1.020
Spese di viaggio:		
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Sofia (euro 900 x n. 3 persone = euro 2.700)	euro	2.700
Totale onere (articolo 12)		euro 5.970

Di detto onere, l'importo di euro 1.990 è da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne per euro 8.355 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per euro 76.990 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, per euro 49.150 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e, per la rimanente parte, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 2007 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente:

	2007		2008		2009	
Articoli 2 e 8	euro	9.150	euro	9.150	euro	9.150
Articolo 3, lettere a), b), c), e), f), h)	euro	194.025	euro	194.025	euro	194.025
Articolo 4, lettere a), b), c)	euro	90.000	euro	90.000	euro	90.000
Articolo 10, lettere a), b), c)	euro	103.800	euro	103.800	euro	103.800
Articolo 12		-		-	euro	5.970
Totali	euro	396.975	euro	396.975	euro	402.945

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di esperti, docenti e ricercatori, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, alla realizzazione di eventi culturali, di iniziative scientifiche e tecnologiche per lo sviluppo della lingua italiana in Bulgaria e delle intese tra le Università, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla collaborazione in materia di protezione del patrimonio culturale, naturalistico e della architettura (articolo 6 dell'Accordo), si fa presente che non viene previsto alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, in quanto i relativi interventi vengono assicurati con l'utilizzo delle disponibilità previste dalla vigente legislazione per le Amministrazioni interessate.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Necessità dell'intervento normativo*

Il provvedimento in esame risponde all'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni in campo culturale, scientifico e tecnologico tra l'Italia e la Bulgaria. In particolare, il nuovo intervento abroga l'Accordo di cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963 e l'Accordo di scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970.

*Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

L'Accordo in esame contiene disposizioni che non abbisognano di adattamento del diritto interno. L'Accordo è conforme alla Costituzione laddove, all'articolo 87, questa prevede che il Presidente della Repubblica ratifichi i Trattati internazionali previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni previste dello schema di disegno di legge di ratifica dell'Accordo non presentano alcun profilo di incompatibilità con il diritto comunitario. L'Accordo, in particolare, si allinea con quanto previsto dall'ordinamento comunitario in materia di contrasto alle importazioni ed esportazioni illecite di opere d'arte e beni culturali.

*Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'intervento normativo risulta compatibile con quanto di competenza delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

*Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo*

All'entrata in vigore dell'Accordo saranno abrogati l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per la cooperazione tecnico-scientifica, firmato a Roma il 30 maggio 1963, e l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Bulgaria per lo scambio culturale, firmato a Sofia il 28 aprile 1970.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo*

La necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo artistico, scolastico e di ricerca tra i due Paesi, desiderosi di rafforzare i loro rapporti d'amicizia attraverso una migliore conoscenza reciproca, hanno indotto i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Bulgaria ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo sulla cooperazione in materia di cultura, scienza e tecnologia in sostituzione degli Accordi, sottoscritti con la Repubblica popolare di Bulgaria, di cooperazione tecnico-scientifica e di scambio culturale, firmati rispettivamente il 30 maggio 1963 a Roma e il 28 aprile 1970 a Sofia.

*Destinatari diretti*

A beneficiare dell'Accordo saranno ricercatori, studenti, dottorandi, docenti e tecnici, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, associazioni scientifiche, tecnologiche e industriali.

*Destinatari indiretti*

Le Amministrazioni dei due Paesi responsabili per l'esecuzione dell'Accordo sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per i Paesi dell'Europa e Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali, e, da parte bulgara, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione e della scienza e il Ministero della cultura.

*Modalità di attuazione*

L'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un protocollo esecutivo e sarà disciplinata dalle riunioni periodiche della Commissione mista che avrà il compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati.

*Obiettivi e risultati attesi*

Obiettivo dell'Accordo è il miglioramento delle relazioni culturali tra i due Paesi, in particolare per quanto concerne la promozione di cultura e lingua italiana. Inoltre, grazie al reciproco sostegno, si attendono progressi nel campo della conoscenza scientifica e tecnologica.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, fatto a Sofia il 13 aprile 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 396.975 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 402.945 annui a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;

SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;

CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e bulgaro;

CONVINTI altresì che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati mediante intese tra Ministri, Istituzioni culturali, d'istruzione e scientifiche, nonché tra Regioni ed Enti territoriali interni ai rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1***Finalità*

Lo scopo del presente accordo è di realizzare programmi ed attività comuni atti a favorire la collaborazione educativa, culturale, scientifica e tecnologica.

Consapevoli dello sviluppo sempre più intenso dell'integrazione sia a livello europeo sia regionale, le due Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, al fine di favorire un'adeguata partecipazione ai programmi stessi.

**Articolo 2***Settori di collaborazione*

Ciascuna delle Parti contraenti svilupperà e favorirà particolarmente:

- la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia;
- la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia;
- la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico;
- gli scambi di artisti, universitari, scienziati, esperti e studiosi;
- la cooperazione tra le istituzioni culturali ed universitarie, di istruzione e di ricerca scientifica dei due Stati.

**Articolo 3***Collaborazione nel settore dell'istruzione*

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore educativo stimolando una migliore comprensione ed una più profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso:

- a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte contraente;
- b) la collaborazione per la formazione di docenti in aree di comune interesse;
- c) lo sviluppo degli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
- d) scambio di informazioni relative ai sistemi di istruzione dei due Paesi;
- e) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
- f) la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari e post-universitari;
- g) gli scambi e i progetti di cooperazione diretta tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti;
- h) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Istituti d'Istruzione Superiore, attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari e degli accordi interuniversitari diretti, lo scambio di docenti, ricercatori e studiosi e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

**Articolo 4***Collaborazione artistica*

Ciascuna delle Parti contraenti favorirà ogni forma di scambio culturale ed artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse si sforzeranno di promuovere, in particolare:

- a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche;
- b) l'organizzazione di incontri, convegni ed eventi nelle differenti discipline artistiche;
- c) la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, in particolare modo di scienze umane e sociali.



## Articolo 5

*Collaborazione per il contrasto al traffico illecito di beni culturali*

Le Parti contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo in considerazione i principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati ed Illecitamente Esportati.

Le Parti contraenti si impegnano altresì a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

## Articolo 6

*Patrimonio culturale*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione nel campo dello studio, della conoscenza, della tutela e del restauro del patrimonio culturale immobile e mobile e del patrimonio naturalistico in conformità alla legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti e nel rispetto degli impegni internazionali assunti.

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e delle altre arti ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale.

## Articolo 7

*Istituti di Cultura*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà l'attività degli Istituti di cultura esistenti o che verranno aperti dall'altra Parte e favorirà il loro funzionamento in accordo alla legislazione vigente.

## Articolo 8

*Biblioteche*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la collaborazione nel campo dell'informatizzazione bibliotecaria, promuoverà i contatti diretti tra le biblioteche e lo scambio reciproco di specialisti e di fonti di informazione.

## Articolo 9

*Settore giovanile*

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggerà la cooperazione e gli scambi nel settore giovanile, delle attività educative motorie e sportive.

## Articolo 10

*Collaborazione scientifica e tecnologica*

Le Parti contraenti rafforzeranno e faciliteranno i loro scambi nel settore scientifico e tecnologico. La cooperazione potrà effettuarsi nelle forme seguenti:

- a) scambio di studenti, di ricercatori, di specialisti e di esperti;
- b) organizzazione di conferenze e simposi scientifici, seminari, tavole rotonde ed altre manifestazioni a carattere scientifico e tecnologico;
- c) ricerche comuni su progetti di reciproco interesse;
- d) scambi di informazione e di documentazione scientifica;
- e) partecipazione congiunta ai Programmi scientifici, di ricerca e di sviluppo tecnologico dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali.

La realizzazione di questa cooperazione avverrà nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale ed industriale.

## Articolo 11

*Collaborazione con Enti territoriali e Regioni*

Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra Enti territoriali e Regioni dei rispettivi Paesi di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 9 e 10.

## Articolo 12

*Commissione mista*

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti istituiranno una Commissione mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi Esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

## Articolo 13

*Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche, con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

## Articolo 14

*Abrogazioni*

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogati l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per la cooperazione tecnico-scientifica firmato il 30 maggio 1963 a Roma, nonché l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Bulgaria per lo scambio culturale firmato il 28 aprile 1970 a Sofia.

## Articolo 15

*Durata e validità*

Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ciascuna delle Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente accordo, salvo che le Parti contraenti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per scambio di Note tramite via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Sofia, il 13 aprile 2005, in due originali, in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI BULGARIA



Servizio del Contenzioso Diplomatico  
e dei Trattati



~~Per copia confidenziale~~  
no confidenziale



